



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 584**

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la riduzione del numero dei  
parlamentari

# Indice

1. DDL S. 584 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 584.....	4

## **1. DDL S. 584 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 584  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la riduzione del numero dei parlamentari

---

Iter

**11 ottobre 2018:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.584**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Giovanni Endrizzi](#) ( [M5S](#) )

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **5 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 19 del 10 luglio 2018.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , PARLAMENTARI

**Articoli**

DEPUTATI (Art.1), SENATORI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente l'11 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 46 dell'11 ottobre 2018.

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 584

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 584

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **ENDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti la riduzione del numero dei parlamentari

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, recependo un'iniziativa parlamentare della scorsa legislatura e raccogliendo istanze diffuse in varie sedi, intende ridurre il numero dei parlamentari incidendo sulla composizione del Parlamento.

In tal modo, sarà più agevole organizzare i lavori delle Camere e più efficiente l'*iter* di approvazione delle leggi, senza intaccare in alcun modo il principio supremo della rappresentanza, poiché resta ferma l'elezione diretta a suffragio universale da parte del popolo per entrambi i rami del Parlamento e non si modifica la natura e le funzioni volute dai padri costituenti. Sarà in tal modo possibile conseguire anche ingenti riduzioni di spesa poiché il numero complessivo dei senatori e dei deputati sarà ampiamente inferiore a cinquecento. A Costituzione vigente il numero dei soli deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero (articolo 56, secondo comma): il presente disegno di legge ne riduce il numero, rispettivamente, a trecentoquindici e sei. In base all'attuale articolo 57, secondo comma, della Costituzione, il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero: in questo caso il presente disegno di legge va oltre il già incisivo dimezzamento, fissando il numero dei senatori, rispettivamente, in centocinquanta e tre. Vengono conseguentemente disposti i necessari adeguamenti al quarto comma dell'articolo 56 e al terzo comma dell'articolo 57. In ragione del consenso generale che si può registrare su tali temi, si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge costituzionale.

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «trecentoquindici» e «sei»;
- b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonove».

2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «centocinquanta» e «tre»;
- b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre».

